

31/03/2024
30/06/2024

ALLEGATO 4 – ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Gentile Cliente,

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

DATI DELL’INTERMEDIARIO

✓ **GURRADO MARIA:** società iscritta al nr. **A000107936 del RUI** in data 06/03/2008 -L’intermediario agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è una tra le seguenti :

- ✓ REVO INSURANCE SPA;
- ✓ ATRADIUS CREDITO Y CAUCION
- ✓ BENE ASSICURAZIONI SPA
- ✓ METLIFE
- ✓ DAS DIFESA LEGALE

Gurrado Maria: Responsabile dell’Attività di Intermediazione della GURRADO MARIA iscritto al nr. A000107936 del RUI in data 06/03/2008;

- ✓ sede legale/operativa in Gravina in Puglia – Via Pola, 27/29- 70024 (BA)
- ✓ Tel. 0803265611 – Fax 0803265611
- ✓ sito internet www.gurradoassicurazioni.it,
- ✓ mail studio.gurrado@gmail.com
- ✓ PEC maria.gurrado@pec.it

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

La GURRADO MARIA ha l’obbligo di:

- a. consegnare al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)

La GURRADO MARIA ha l’obbligo:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista del contratto, di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

- c. in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

**L'Intermediario
GURRADO MARIA**